



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI – CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di Gennaio alle ore 12:15, nella casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
1	ABATE FRANCO	Il Sindaco	X	
2	D'ARGENIO PELLEGRINO	Il Vice Sindaco	X	
3	VIMERCATI ANNA MARIA	Assessore	X	
4	MALFETTONE ANTONIO	Assessore	X	
5	FONDRINI ELENA	Assessore		X

Totali	4	1
---------------	---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Comunale, Dott. Carmelo Salvatore Fontana.

Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI – CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità vengono sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

CONSIDERATO che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

CONSIDERATO peraltro che, nonostante l'entrata in vigore della nuova entrata, i dubbi sulle sue modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe – che dovrebbero appunto garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020, pur essendo destinate a disciplinare in modo omogeneo due fattispecie imponibili diverse tra loro come le occupazioni del suolo pubblico e la pubblicità – e sulla disciplina regolamentare che i Comuni devono adottare, rimangono in buona parte irrisolti;

CONSIDERATO che, a fronte dell'effettiva entrata in vigore del nuovo Canone dal 1° gennaio 2021, la cui disciplina applicativa rende necessaria – in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria – l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe del nuovo canone, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito) che non si è ritenuto opportuno adottare prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone;

DATO ATTO che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, non appare necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, che – stante l'attuale scadenza al 31 gennaio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 – potrà essere adottato dopo il 1° gennaio;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I*

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

CONSIDERATO che, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;
- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali si ritiene che l'Ufficio competente e il concessionario non potranno che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

DATO ATTO che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 1° comma del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile Finanziario, ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 1 e 147bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI lo Statuto Comunale, il regolamento di contabilità ed il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che, a fronte della situazione di incertezza sopra rappresentata, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria non si è ritenuto opportuno adottare, prima di avere avuto conferma dell'effettiva entrata in vigore del Canone, atti estremamente complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito.
2. DI DARE ATTO che, mentre il regolamento di disciplina del Canone potrà essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, che l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha rinviato al 31 gennaio 2021, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende invece necessario adottare specifici provvedimenti, finalizzati a garantire la corretta riscossione, per evitare di arrecare un danno alle entrate del Comune.
3. DI DISPORRE di conseguenza il rinvio al 31 marzo 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti.
4. DI DISPORRE che, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, l'Ufficio competente e il concessionario dovranno continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone.

Successivamente,

Rilevata la necessità di conferire l'immediata eseguibilità al presente atto, come da richiami indicati nelle premesse,

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco
Franco Abate

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Salvatore Fontana

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 2.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI – CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI

Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, li 07/01/2021

Il Responsabile del Settore

caiola mariagrazia / INFOCERT SPA



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 2.

Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI – CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI

Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità contabile è **FAVOREVOLE**.

Pantigliate, li 07/01/2021

Il Responsabile del Settore

caiola mariagrazia / INFOCERT SPA
